



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Emanuela Romano Presidente
dott. Carlo Saverio Ferraro Giudice
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4576/2019 promossa da

~~XXXXXXXXXXXX~~, nato in Mali, il ~~30.1.1999~~ (alias ~~Toussaint Coulibaly~~ nato in Mali il ~~31.10.1999~~) ~~0111-0101-1368~~ rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMICO ADRIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

- resistente -

nonché con l'intervento del **Pubblico Ministero**,

avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso depositato il 10/09/2019 ~~XXXXXXXXXXXX~~ cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento codice Vestanet CS0007083 emesso l'1.8.2019 e notificato il 26.8.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone ha ritenuto inammissibile la sua domanda reiterata di protezione internazionale.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia. La Procura non ha inviato osservazioni.

Occorre premettere che il presente procedimento, precedentemente assegnato ad altro Giudice (dott. Ferraro), veniva riassegnato a questo Giudice relatore a seguito del decreto del Presidente del Tribunale di variazione tabellare n. 35 del 25 novembre 2020, che disponeva la formazione del ruolo dello scrivente magistrato, il quale ha preso servizio presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020.

All'udienza del 24.11.2020, fissata per la comparizione delle parti, la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti.

Alla successiva udienza del 15.12.2020 si è svolta l'audizione del ricorrente ed il Giudice ha riservato la decisione al Collegio con breve termine per produzione documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Esame della domanda - L'approccio strutturato.

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova** offerti dal richiedente giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda", il cui "esame" poi "è svolto in cooperazione con il richiedente", cioè in un'ottica di sinergica collaborazione "e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*.

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).

Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: *"Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti"*.

Sempre in merito alla prima fase dell'esame della domanda di protezione internazionale, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e 16028 del 14 giugno 2019) **la domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo**, che però subisce una attenuazione, nel senso che se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa.

L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano **dell'onere probatorio** e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cassazione civile 19197/15; Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n.21275; Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 27/03/2020), n.7541) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove del fatto che pone a base della sua domanda. **Il dovere di cooperazione istruttoria** trova, nel diritto interno la sua codificazione, oltre nel già citato art. 3 d.lgs 251/2007 anche negli artt.8 comma 3 e 27 comma 1 bis del d.lg. 25/2008 che pone sul decisore l'obbligo di acquisire le informazioni sul

Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente "che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente".

Ciò posto in linea generale, si passa ora all'esame degli elementi essenziali della domanda offerte dal ricorrente ed acquisite d'ufficio, mentre nel successivo paragrafo si passerà alla valutazione dei predetti elementi.

2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente

a. Il racconto

Secondo quanto riferito dal ricorrente con la presentazione della prima domanda di protezione internazionale nel 2014, costui è cittadino del Mali, nato nel distretto di Diame; ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese a motivo della guerra.

La Commissione territoriale ha rigettato la sua prima domanda ritenendo non credibile la provenienza dal Mali, in ragione della mancata conoscenza del territorio.

A seguito della seconda istanza, la Commissione territoriale rigettava la domanda per mancanza di elementi nuovi atteso che all'epoca non produceva documentazione lavorativa e riteneva che non fosse dimostrata alcuna forma di integrazione sociale.

Successivamente al nuovo provvedimento di diniego, il ricorrente presentava una terza domanda di protezione internazionale, che veniva dichiarata inammissibile per carenza di nuovi elementi circa le sue condizioni personali e la situazione del Paese di origine.

Nel corso dell'audizione giudiziale, il ricorrente (che ha dimostrato una discreta conoscenza della lingua italiana) ha reso dichiarazioni in ordine alla conoscenza geografica del territorio maliano ed ha dichiarato tra l'altro di avere un contratto di lavoro come lavapiatti in un ristorante e di aver fatto un corso di formazione per il 118, avendo fatto volontariato per tre anni; di lavorare con contratti regolari dall'inizio del 2018; di lavorare attualmente per una società che si occupa della manutenzione delle strade con un guadagno di circa 55 euro al giorno per un totale di circa 1150 euro al mese netti.

b. I documenti

Il ricorrente a sostegno della domanda ha prodotto: documenti di identità attestanti la nazionalità maliana, documentazione lavorativa e di partecipazione ad un tirocinio formativo, nonché attestato di svolgimento dell'attività di volontariato.

2.3- Gli elementi acquisiti d'ufficio - Le informazioni sul Paese di origine

Geografia. Il Mali, membro della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), è un vasto paese dell'Africa occidentale (ha una superficie pari a 1 240 000 km²); non ha alcuno sbocco sul mare e confina con sette Paesi: Senegal, Mauritania, Algeria, Niger, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Guinea.

Popolazione e religione. Il Paese conta circa 18,5 milioni di abitanti: la popolazione è molto giovane (il 47 % ha meno di 15 anni e il 53 % ha meno di 18 anni) e circa il 90% della stessa vive nel Sud del Paese.

Più della metà della popolazione è rurale, vive in piccoli villaggi circondati da terre coltivate, principalmente lungo il fiume Niger e il fiume Senegal.

I dati del 2012 e del 2013 indicano che circa il 34,1 % della popolazione è di etnia bambara; invece, le stime approssimative su altri gruppi etnici includono fulani o peul (14,7 %), sarakole (10,8 %), senufo-minyanka (10,5 %), dogon (8,9 %), malinke (8,7 %), bobo (2,9 %), songhai

(1,6 %), tuareg (tra il 9 % e il 10 %²¹) e altre comunità più piccole come i bozo-somono, i khassonké o gli arabi («maure»).

Gruppi pastorali e nomadi vivono nelle regioni del Sahel e del Sahara del Mali settentrionale, mentre la zona sudanica rappresenta la regione agricola. Rilevanti nel contesto di diversi conflitti in Mali sono i Tuareg, un popolo nomade che si può trovare, tra gli altri luoghi, nel Mali settentrionale.

La quasi totalità della popolazione è di religione musulmana (quasi il 95 % secondo il censimento del 2009), la restante parte è cristiana (3%) o segue credenze tradizionali (2 %)

Lingua. Il francese è la lingua ufficiale del paese; tuttavia il bambara (bamanankan) è la lingua principale per circa il 40 % della popolazione, nonché la lingua franca compresa da circa l'80 % dei maliani.

Economia. Nonostante il numero delle organizzazioni non governative (già operanti sul territorio da prima della crisi che interessato in nord del Paese, a partire dal 2012) e l'applicazione da parte del governo di un piano quinquennale di lotta alla povertà, nel 2014 il Mali si trovava al 176° posto su 187 per indice di sviluppo umano. Sebbene la crescita economica del mali si sia attestata al 5% sia nel 2017 che nel 2018, pochi progressi sono stati fatti nel miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione a nord del Paese. L'indice di povertà è particolarmente alto a Gao (50,5%) e nella parte centrale del Mali, con un indice del 51,5% a Ségou e del 59,5% a Mopti.

Il settore primario rappresenta più del 42% del PIL e questo fa sì che l'imprevedibilità delle piogge e la crescente desertificazione rappresentino delle reali minacce alla stabilità del Paese.

L'agricoltura, praticabile peraltro solo nelle aree rivierasche del Niger (il 5% di tutto il territorio), rappresenta, insieme con l'allevamento, la principale risorsa del paese. Alle colture di cereali (miglio, riso, sorgo e mais) destinate all'alimentazione locale, si affiancano quelle commerciali: soprattutto cotone (il Mali è tra i principali produttori africani), arachidi e canna da zucchero. L'industria estrattiva (il Mali è il quindicesimo paese produttore di oro e importanti sono anche le miniere di bauxite, manganese, zinco, litio e rame, uranio e diamanti) è penalizzata dall'insicurezza delle regioni settentrionali e dal crollo del prezzo dei metalli preziosi, tuttavia è influenzata positivamente dall'export, soprattutto verso la Cina.

L'economia non ha subito un crollo nonostante la crisi nel nord, un chiaro segno della marginalizzazione delle regioni semi-desertiche e meno abitate. Nel 2015 la crescita economica ha raggiunto il 5%, spinta in modo particolare dagli investimenti pubblici in gran parte finanziati dalle donazioni internazionali. Fatica, invece, a riprendersi il settore turistico che ha sempre rappresentato un comparto molto importante per l'economia maliana (4-5% del PIL), influenzato ancora dall'insicurezza del paese.

L'economia maliana sconta anche la carenza di infrastrutture (basti pensare che le strade sono in gran parte percorribili solo stagionalmente) e la dipendenza dall'estero per forniture energetiche e prodotti industriali.

Storia. Indipendente dalla Francia fin dal 1960, il Mali fu scosso già nel 1968 da un colpo di Stato militare, provocato dai gravi problemi economici, dovuti all'uscita della zona dal franco. Il generale M. Traoré fu eletto presidente nel 1979 e di nuovo nel 1985 in un crescendo di instabilità, autoritarismo e corruzione, sotto l'egida di un partito unico (*Union démocratique du peuple malien*).

Il regime militare precipitò fra il 1990 e il 1991 e, dopo una sommossa finita nel sangue, i militari intervennero arrestando lo stesso presidente. L'assestamento del potere avvenne mediante una Conferenza nazionale, la Costituzione e l'elezione dell'Assemblea nazionale e del

presidente e (1992) A.O. Konaré, leader dell'*Alliance pour la démocratie en Mali-Parti panafricain pour la liberté, la solidarité et la justice (ADEMA)*. Tuttavia, la profonda fragilità delle alleanze fra i partiti e i significativi problemi economici determinarono il fallimento di varie coalizioni governative guidate dall'ADEMA. Nonostante l'accordo dell'agosto 1994 con cui il governo centrale aveva sottoscritto l'impegno a proteggere i diritti della minoranza Tuareg, solo nella primavera del 1995 si giunse all'abbandono della lotta armata da parte dei gruppi più estremisti e all'avvio di una reale integrazione dei Tuareg.

Venendo alla storia più recente, nel **marzo 2012** un gruppo di militari ha deposto il presidente, accusato di non essere in grado di soffocare l'insurrezione organizzata nel gennaio precedente nel nord-est del paese dai Tuareg, che reclamano l'indipendenza e l'autodeterminazione politica e culturale.

La crisi del Mali ha colto impreparati gli attori internazionali, poiché il paese era sempre stato considerato uno modello quanto a stabilità, nonostante le ripetute rivolte Tuareg, l'ultima delle quali risaliva al 2008-09.

Alle rivendicazioni indipendentiste, come quelle del Movimento nazionale per la liberazione dell'Azawad (Mnla) e di Ansar al-Din, si sono in seguito saldate anche formazioni jihadiste, fra cui al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim) e il Movimento per l'unicità del jihad nell'Africa occidentale (Mujao). I gruppi ribelli sono riusciti a costituire uno stato islamico nell'Azawad, imponendo la sharia a Timbuctu e minando la storica tolleranza tra le comunità che aveva sempre caratterizzato la città. In seguito alla presa di potere dell'Mnla si sono verificate violenze e persecuzioni contro i cittadini non-arabi.

Sebbene la giunta militare, che nel dicembre 2012 aveva sottratto il potere al premier Cheik M. Diarra sotto le pressioni della comunità internazionale, abbia restituito i poteri a un governo di transizione guidato da Django Cissoko, Bamako non è riuscita a riaffermare la propria autorità nel nord del paese. Tra giugno e luglio 2012 le formazioni islamiche Ansar al-Din, Aqim e Mujao si sono rivoltate contro l'ex alleato Mnla conquistando Timbuctu, Kidal, Gao e, successivamente, Konna.

Per far fronte alla minaccia, l'Ecowas ha avviato la missione "AFISMA" che però, indebolita da carenze di mezzi e scarsa preparazione logistica, non ha prodotto i successi sperati. L'avanzata dei gruppi jihadisti verso la capitale ha spinto il presidente francese François Hollande a lanciare un intervento militare, denominato operazione Serval, sostituita nell'agosto 2014 dalla missione Barkhane, a sostegno dell'esercito maliano. L'azione francese, avviata nel gennaio 2013, è stata avallata dall'UN.

Le truppe dell'esercito congiunto sono riuscite a respingere i combattenti islamisti verso l'estremo nord del paese. Nell'aprile 2013, con la risoluzione 2100, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato il dispiegamento di una forza di 12.600 caschi blu per la stabilizzazione del paese e il supporto alla transizione politica. L'operazione, denominata MINUSMA, ha inglobato l'AFISMA ed è diventata operativa a partire dal luglio 2013.

Un accordo di pace tra il governo e i ribelli tuareg, raccolti nell'Heua (*Haute Conseil pour l'Unité de l'Azawad*) per aumentare il loro potere negoziale, è stato raggiunto nel giugno 2013 grazie anche alla mediazione dell'allora presidente del Burkina Faso, Blaise Compaoré. Nello stesso anno Ibrahim Boubacar Keita, politico filo-francese di lungo corso, è stato eletto presidente. Tuttavia gli scontri e gli incidenti tra l'esercito maliano e i gruppi ribelli sono continuati, mentre la Francia ha perpetuato l'offensiva contro i gruppi jihadisti. Nel novembre si sono svolte le elezioni legislative, che hanno visto vittorioso il partito di Ibrahim Boubacar Keita, il Rassemblement Pour le Mali (Rpm), il quale ha candidato anche esponenti tuareg in un'ottica inclusiva.

A fine **novembre 2013** però l'Mnlaha posto fine all'accordo di cessate il fuoco di Ouagadougou, lamentando esecuzioni sommarie e torture perpetrate dall'esercito maliano ai danni della popolazione civile e simpatizzanti del movimento. L'esercito francese ha quindi assunto il ruolo di mediatore tra le forze governative e quelle ribelli.

Nel gennaio 2014 l'esercito francese ha lanciato diverse operazioni anti-terrorismo vicino Timbuctu. Nell'agosto dello stesso anno la Francia ha avviato l'operazione "Barkhane" per contrastare il fenomeno del terrorismo nella fascia sahelo-sahariana, coinvolgendo gli stati di Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger.

Alla fine di gennaio 2014 Issaka Sidibé, è stato eletto presidente dell'Assemblea nazionale.

Durante il **2014** le tensioni nel nord del Mali si sono riaccese, provocando una escalation di scontri tra esercito e ribelli nell'Azawad (in particolare nelle aree di Gao e Kidal) e lo stallo nelle trattative di pace ad Algeri che hanno costretto nell'aprile 2014 a un rimpasto di governo.

Un passo avanti verso la pace è avvenuto nel maggio **2015** con il raggiungimento di un accordo tra il governo e diversi gruppi ribelli Tuareg. Nello stesso anno si sono verificati, inoltre due importanti attacchi terroristici, a giugno a Fakola e a novembre 2015 all'hotel Radisson Bleu a Bamako.

Attacchi contro la MINUSMA hanno cagionato la morte di 146 soldati dell'operazione di pace tenutasi tra il marzo 2013 e l'ottobre 2017. Con la risoluzione n. 2423 Del 28 giugno 2018, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso il mandato di MINUSMA fino a giugno 2019.

Di recente JNIM, "Union for Supporting Islam and Muslims") ha rivendicato alcuni attentati terroristici rivolti a target internazionali, tra cui quello ad un resort di Bamako nel 2017 e quello al quartier generale della G5 - sahel nel Mali centrale, a giugno 2018 (nel 2017, il G5 Sahel - un raggruppamento regionale di Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso e Ciad - ha lanciato una "joint force" per contrastare le minacce alla sicurezza nelle regioni di confine).

Nell'**agosto 2018** Keita è stato riconfermato nella carica presidenziale con il 67,1% dei consensi contro il 32,8% del suo storico avversario Cissé. Le elezioni, secondo gli osservatori internazionali, hanno raggiunto standard minimi accettabili, nonostante alcune irregolarità e violenze limitate; invece, le elezioni parlamentari, originariamente programmate per ottobre, sono state posticipate almeno fino al giugno del 2019, apparentemente per consentire il tempo di attuare le riforme elettorali.

Incapace di porre fine ai violenti conflitti che lacerano il Paese, nell'**aprile 2019** l'intero esecutivo guidato da S.B. Maïga, in carica dal dicembre 2017, ha rassegnato le dimissioni, e il presidente Keita ha assegnato al ministro uscente dell'Economia e delle Finanze B. Cissé l'incarico di formare un nuovo governo.

Si segnala inoltre che alla fine del 2018 era ancora pendente presso la Corte d'appello il processo, iniziato nel 2016, al leader del colpo di stato del 2012, Amadou Sanogo, arrestato per la prima volta nel 2013¹.

¹Cfr. EASO, Mali: Notizie sul paese, dicembre 2018, disponibile all'indirizzo https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_12_EASO_Mali_COI_report_IT.pdf; Enciclopedia Treccani, Mali, disponibile all'indirizzo <http://www.treccani.it/enciclopedia/mali/>; Treccani-AtlanteGeopolitico, Mali, disponibile all'indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/mali_%28Atlante-Geopolitico%29/; UN Security Council: Implementation of paragraph 4 of Security Council resolution 2423 (2018), Report of the Secretary-General [S/2019/207], 5 March 2019 https://www.ecoi.net/en/file/local/2004121/S_2019_207_E.pdf.

Ancora nel 2019 la situazione di sicurezza rimane comunque fortemente critica specialmente nelle regioni del Nord e del Centro del Mali, essendo diventata ancora più complessa e volatile, come riportato in un recente rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sui progressi effettuati dalla missione MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) in Mali.² In particolare, i conflitti già in corso continuano nella parte Nord del paese, ma si sono estesi nella zona centrale ed ai confini con gli alti Paesi. A Gennaio 2019 il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU evidenziava come i confini dei conflitti in corso non fossero più così ben definiti, e che la situazione di insicurezza si stava espandendo dalla regione nord a quella centrale di Mopti nonché ad alcune zone della regione Centrale, in particolare nelle zone di Koulikoro, Ségou e Sikasso ed ai confini con Niger e Burkina Faso.³

Il 28 Giugno 2019, con Risoluzione 2480 (2019) adottata all'unanimità, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha esteso la durata della missione MINUSMA fino al Giugno 2020, esprimendo grande apprensione per *"il continuo deterioramento della situazione di sicurezza ed umanitaria in Mali, incluso il mantenimento di alti livelli di attacchi asimmetrici da parte di vari gruppi terroristici nel Nord, ed una escalation di violenza nelle comunità locali nel centro, che ha causato la perdita di numerose vite umane e l'aumento del numero di sfollati interni"* nonché preoccupazione per l'impatto negativo che tale deterioramento della situazione possa avere sui paesi confinanti.⁴

La deteriorazione della situazione di sicurezza ha scatenato proteste tra Ottobre e Novembre 2019 in diverse città del paese, inclusa Bamako dove i manifestanti hanno criticato il governo, chiesto un maggiore supporto da parte dell'esercito e chiedendo il ritiro delle truppe straniere. L'implementazione dell'accordo di pace del 2015 rimane dunque molto timida.

Da ultimo, si segnala che l'Esperto Indipendente sulla situazione dei diritti umani in Mali, Alioune Tine, in una dichiarazione del 2 Dicembre 2019 ha espresso la sua forte preoccupazione riguardo la generale situazione di sicurezza del paese che si sta continuamente deteriorando, avendo ormai raggiunto la soglia critica, ed ha ulteriormente evidenziato la chiara inadeguatezza dell'attuale risposta delle autorità a tale situazione.⁵

Il 18 agosto 2020, il Mali ha vissuto il suo quarto **colpo di stato** da quando è diventato una nazione indipendente 60 anni fa.⁶

Secondo quanto riportato da un articolo dell'ISPI, *"il presidente Ibrahim Boubacar Keita (detto anche IBK) si è dimesso dopo essere stato arrestato da un gruppo di soldati in rivolta, ed essere stato condotto in un accampamento militare assieme al suo Primo ministro, Boubou Cissé"*. I soldati ribelli, dopo essersi autoproclamati 'Comitato nazionale per la salvezza del popolo' (CNSP), hanno chiesto una **"transizione politica"** civile che conduca a elezioni generali

² United Nations Security Council, Situation in Mali – Report of the Secretary-General, 30 Dicembre 2019, p.3 https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2019_983_e.pdf

³ UN General Assembly - Human Rights Council, Situation of human rights in Mali – Report of an Independent Expert on the Situation of Human Rights in Mali, 21 Gennaio 2019 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1901202.pdf>

⁴ UN Security Council, Resolution 2480 (2019), 28 Giugno 2019, [https://undocs.org/S/RES/2480\(2019\)](https://undocs.org/S/RES/2480(2019)) (ultimo accesso 20/01/2020).

⁵ UN OHCHR Press Release, Mali Security Situation Has Reached Critical Threshold, Warns UN Human Rights Expert After Visit, 2 Dicembre 2019, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25377&LangID=E> (ultimo accesso 20/01/2020) (ultimo accesso 20/01/2020).

⁶ Al-Jazeera, Mali coup leaders open transition talks in Bamako, 5 settembre 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/09/mali-coup-leaders-open-transition-talks-bamako-200905144249430.html>

credibili”, nonostante ad oggi non appaiano chiare le intenzioni dei golpisti militari. È stato imposto un coprifuoco dalle 9 alle 17, mentre gli Stati membri “dell’ECOWAS hanno deciso di sospendere il Mali dall’organizzazione, di chiudere tutti i confini terrestri e aerei con Bamako e di **interrompere ogni relazione commerciale e i flussi finanziari con il Mali.**”⁷

L’ex presidente Keita, dopo essere stato eletto nel 2013 con grande supporto delle fazioni più giovani del Paese, aveva vinto anche un secondo mandato nel 2018. Alle elezioni di marzo 2020, il leader dell’opposizione Cissé veniva rapito tre giorni prima del voto, provocando grandi proteste contro il governo, incapace di garantire la sicurezza anche degli esponenti politici più di spicco. La miccia che ha però incendiato le proteste che hanno portato alla destituzione di Keita, è scoccata quando, a fine aprile, al momento del conteggio dei voti delle ultime elezioni, “la Corte costituzionale maliana aveva ribaltato i risultati elettorali per 31 seggi parlamentari, favorendo il partito di Keita ma aprendo la strada ad **accuse di brogli e corruzione**”.⁸ Già a partire dal 5 giugno, i principali partiti di opposizione si sono riorganizzati, collaborando con gruppi della società civile, e formarono una nuova alleanza chiamata ‘Movimento del 5 giugno – Gruppo delle Forze Patriottiche’ (M5-RFP), chiedendo le dimissioni di Keita.⁹

Oltre all’accusa di aver “**rubato**” le elezioni di marzo, le proteste contro il presidente, che sono proseguite per mesi, “si sono concentrate sui problemi di **corruzione**, sulla cattiva gestione dell’economia (le conseguenze della pandemia di COVID-19 **potrebbero spingere** il paese in recessione) e sull’incapacità del governo di porre un efficace freno all’**insurrezione jihadista** nelle zone settentrionali e centrali del paese”.¹⁰

Nel corso delle proteste che si sono susseguite a Bamako, Human Rights Watch denuncia un uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza maliane, durante le quali hanno perso la vita almeno 14 persone e più di 300 sono rimaste ferite.¹¹

Il colpo di stato è stato condannato da tutta la comunità internazionale, ivi inclusi le Nazioni Unite, l’Unione Africana e l’ECOWAS, di cui il Mali è membro, chiedendo al contempo il rilascio immediato dell’ex presidente e una transizione pacifica verso nuove elezioni politiche. Il timore, come riportato da Al-Jazeera, è che la destituzione di Keita possa ulteriormente destabilizzare il Paese, oltre all’intera area del Sahel e dell’Africa Occidentale. Il Presidente dell’ECOWAS, ha annunciato l’invio di una delegazione di alta rappresentanza in Mali, per garantire il ritorno ad una democrazia costituzionale, avendo preannunciato di non tollerare ulteriori golpe militari nella regione.¹²

In un altro articolo del 28 agosto, Al-Jazeera riporta del rilascio dell’ex-presidente IBK, del suo ritorno a Bamako, e successiva dipartita alla volta degli Emirati Arabi Uniti, apparentemente per

⁷ ISPI, Colpo di stato in Mali: che cosa è successo?, 19 agosto 2020, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/colpo-di-stato-mali-che-cosa-e-successo-27190>

⁸ Ibid.

⁹ Il Post, Come siamo arrivati al colpo di stato in Mali, 19 agosto 2020, <https://www.ilpost.it/2020/08/19/colpo-di-stato-mali-spiegato/>

¹⁰ ISPI, Colpo di stato in Mali: che cosa è successo?, 19 agosto 2020, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/colpo-di-stato-mali-che-cosa-e-successo-27190>

¹¹ HRW, Mali: Security Forces Use Excessive Force at Protests, 12 agosto 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/08/12/mali-security-forces-use-excessive-force-protests>

¹² Al-Jazeera, Mali coup leaders promise elections after Keita overthrow, 20 agosto 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/08/mali-soldiers-promise-elections-coup-200819094832716.html>

una visita medica a seguito dei 10 giorni di detenzione nelle mani dell'esercito,¹³ oltre all'annuncio del leader del CNSP, il colonello Assimi Goita, di voler rispettare tutti gli accordi internazionali precedentemente presi. Questi includerebbero quelli riguardanti la presenza di forze internazionali in territorio maliano, quali la missione UN in Mali e il G5 Sahel, volte a ristabilire la stabilità nel Paese; e quello relativo al 'Processo Algiers', l'accordo di pace siglato nel 2015 tra il governo maliano e i gruppi armati nel nord del Paese. Il leader militare ha inoltre promesso di prevedere un periodo di transizione verso nuove elezioni in tempi ragionevoli, comunicando alla delegazione dell'ECOWAS di voler restare al potere per un periodo di transizione di tre anni. Il blocco dell'Africa Occidentale preme invece per un periodo di transizione non più lungo di un anno,¹⁴ oltre alla nomina di un presidente e di un primo ministro alla guida di un governo civile di transizione, entro e non oltre il 15 settembre, e che potranno restare al potere per un periodo massimo di 12 mesi. Pur non essendo chiaro il peso che il Gruppo riesce ad esercitare sui leader militari maliani, nelle more delle consultazioni tra i militari responsabili del golpe e le altre fazioni maliane, le sanzioni già adottate resteranno in essere.¹⁵

Quindi, se da un lato il CNSP può ancora contare sul supporto di una larga fetta della popolazione maliana, avendo il 'Movimento del 5 giugno' supportato l'azione militare che ha portato all'arresto dell'ex-presidente Keita, obbligandolo poi a presentare le proprie dimissioni; le forze regionali e internazionali restano allarmate dal golpe, con da un lato l'ECOWAS che chiede la formazione di un governo di transizione civile, e nuove elezioni entro un anno; e dall'altro la Francia, ex potenza coloniale che conta con un contingente di 5000 soldati in Mali come parte di un'operazione volta al contrasto dei gruppi armati nel Mali centrale, che invece vorrebbe si arrivasse ad un voto popolare nel giro di pochi mesi. La crisi politica maliana si inserisce in un contesto già complesso che vede il Paese alle prese con una **grave crisi alimentare**, sfollamento interno, e la nuova minaccia del coronavirus, divenendo un ulteriore peso da gestire. ¹⁶ Stando all'ultimo report dell'OCHA del 28 agosto 2020, **sono infatti 6.8 milioni le persone che necessitano assistenza umanitaria**, 2.5 milioni in più rispetto a gennaio (+58%), stando a significare **che 1 maliano su 3 necessita di aiuto umanitario**. Questo forte aumento della popolazione vulnerabile si spiega per la persistenza di bisogni umanitari legati ai conflitti preesistenti, ai quali si sono aggiunti quelli connessi alla pandemia di Covid-19, oltre ad un contesto già segnato da un periodo di carestie, provocato dalla forte siccità, e dalle inondazioni stagionali, che hanno colpito più di 26.000 persone, soprattutto nelle regioni di Gao, Mopti, Ségou, Kayes, Tombouctou, Ménaka e Kid.¹⁷

¹³ Al-Jazeera, Former Mali President Keita leaves country amid transition talks, 06 settembre 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/09/mali-president-keita-leaves-country-transition-talks-200906071255194.html>

¹⁴ Al-Jazeera, Mali coup leaders say ex-president Keita released from detention, 27 agosto 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/08/mali-coup-leaders-president-keita-released-detention-200827130430669.html>

¹⁵ Al-Jazeera, Africa leaders: Mali military gov't must name president by Sep 15, 08 settembre 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/09/africa-leaders-mali-military-gov-president-sep-15-200907183944798.html>

¹⁶ Al-Jazeera, What lies ahead for Mali?, 07 settembre 2020, <https://www.aljazeera.com/programmes/thestream/2020/09/lies-mali-200906153735474.html>

¹⁷ OCHA, Mali Rapport de situation, 28 agosto 2020, <https://www.oci.net/en/file/local/2036649/Rapport+de+situation+-+Mali+-+28+ao%C3%BBt+2020.pdf>

Diritti umani. La situazione dei diritti umani in Mali si è gravemente deteriorata tra il 2018 ed il 2019: gli attacchi di gruppi armati di islamisti contro i civili sono aumentati; l'esercito ha commesso atrocità durante le operazioni di controterrorismo e la violenza inter etnica ha ucciso centinaia di persone, determinando una crisi umanitaria.

Nel Mali centrale, nel 2017 sono aumentati gli attacchi degli islamisti, anche mediante ordigni esplosivi sulle strade, uccidendo molti civili; mentre le operazioni statali di antiterrorismo hanno provocato dozzine di esecuzioni sommarie e maltrattamenti.

Nel 2018, almeno 300 civili sono stati uccisi in oltre 100 episodi di violenza comune nel Mali centrale e settentrionale. La violenza ha contrapposto gruppi di autodifesa etnicamente allineati contro le comunità accusate di sostenere gruppi armati islamici, con conseguente saccheggio e distruzione di dozzine di villaggi e sfollamento di decine di migliaia di persone.

Decine di civili sono stati uccisi in attacchi che prendevano di mira i servizi di sicurezza nazionali, principalmente tramite l'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati piazzati sulle strade principali. Gruppi armati islamici hanno continuato a minacciare, ed a volte uccidere, abitanti ritenuti responsabili di collaborare con le autorità. Questi gruppi cercano di imporre la loro versione della Sharia attraverso tribunali che non rispettano i principi del giusto processo.¹⁸

Nel 2019, centinaia di civili sono rimasti vittime di numerosi incidenti di matrice etnica causati da gruppi di auto-difesa etnica principalmente per via della percepita affiliazione a gruppi islamisti. Oltre 85.000 civili sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni in seguito agli episodi di violenza registrati nel 2019. Alcune agenzie umanitarie sono state attaccate. Almeno 400 civili sono rimasti uccisi in episodi di violenza comune nel Mali settentrionale e centrale.¹⁹

Poco è stato fatto per fornire giustizia alle vittime di abusi e le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli. Tuttavia, i militari hanno aperto indagini sulle accuse di omicidi extragiudiziali da parte delle loro forze. Le agenzie umanitarie hanno subito decine di attacchi, soprattutto da parte di banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti.

I partner internazionali del Mali si sono concentrati sul contenimento della diffusione regionale degli attacchi dei gruppi islamici e sulla garanzia di legittime elezioni presidenziali. Questi attori hanno dimostrato una maggiore disponibilità a denunciare gli abusi da parte delle forze di sicurezza del Mali.

Altre importanti questioni relative ai diritti umani per il Paese riguardano: uccisioni illegali o arbitrarie da parte di attori sia statali che non statali; scomparsa forzata e tortura da parte delle forze governative; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; detenzione arbitraria da parte delle forze governative; reclutamento e uso illeciti di bambini soldato da parte di gruppi armati non governativi, alcuni dei quali hanno ricevuto sostegno dal governo; diffamazione; interferenza con il diritto di riunione pacifica; violenza contro donne e bambini; traffico di persone.

Comune è il lavoro minorile ed il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori. Molto diffuso è il problema dell'impunità, soprattutto nei confronti dei funzionari di governo e dei membri delle forze di sicurezza.

¹⁸ Human Rights Watch, Mali – Events of 2018, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/mali> (ultimo accesso 14/01/20).

¹⁹ Human Rights Watch, World Report 2020, Mali, 14 Gennaio 2020 <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/mali> (ultimo accesso 20/01/2020).

Anche le accuse contro le forze di pace ciadiane della Missione MINUSMA, accusate di numerose violazioni dei diritti umani nella regione di Kidal (comprese uccisioni, rapimenti e arresti arbitrari) nel 2016, sono rimaste irrisolte.²⁰

Situazione di sicurezza. Sin dal 2012, il Mali si è trovato ad affrontare una situazione di crisi ed instabilità, dovuta a diversi conflitti sviluppatasi tra numerosi attori, statali e non. In particolare, gruppi armati politicizzati, tra cui movimenti basati sull'appartenenza etnica, gruppi jihadisti ed organizzazioni criminali transnazionali si sono trovati a combattere per l'egemonia ed il controllo delle rotte migratorie e di traffici nella parte nord del Paese.²¹

In considerazione di quanto emerge dalle numerose fonti internazionali consultate,²² il Mali è tutt'ora caratterizzato da una situazione di forte instabilità, soprattutto per ciò che concerne le regioni settentrionali e centrali del Paese. La situazione di sicurezza e dei diritti umani, in particolare, si è ulteriormente deteriorata nel corso 2019, anno in cui vi sono stati centinaia di civili vittime di attacchi da parte di gruppi etnici di autodifesa, principalmente perché ritenuti sostenitori di gruppi islamisti. Inoltre, i jihadisti hanno intensificato i propri attacchi nelle zone settentrionali e centrali del Paese, colpendo le forze di sicurezza Maliane, membri delle operazioni di pace delle Nazioni Unite (*peacekeepers*), forze armate internazionali e civili.²³

Dopo numerosi tentativi esperiti negli anni precedenti, nel 2015 è stato firmato un accordo di pace, tra il Governo del Mali ed alcuni gruppi armati di ribelli attivi nel nord del Paese.²⁴ L'implementazione dello stesso, tuttavia, si è rivelata difficoltosa, dal momento che le parti firmatarie non hanno mai cessato di utilizzare la violenza per imporsi sul territorio e che nello stesso anno sono avvenuti due sanguinosi attacchi terroristici, a giugno a Fakola e a novembre 2015 all'hotel Radisson Blu a Bamako.²⁵

A seguito di una visita di 10 giorni nel Paese, nel novembre 2019, Alioune Tine, esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Mali, ha dichiarato che la situazione della sicurezza ha raggiunto un livello critico, con una presenza limitata di istituzioni statali in alcune aree, incidenti, violenza senza precedenti ed attacchi terroristici contro le forze di sicurezza e civili. *“Sono seriamente preoccupato per il continuo deterioramento della situazione generale della sicurezza, che ora ha raggiunto una soglia critica”*, ha affermato Alioune Tine. *“Ai civili di molte aree, e in particolare delle aree centrali di Mopti, vengono negati i diritti umani fondamentali, incluso il diritto alla vita, poiché lo Stato sta diventando sempre più debole di fronte a attacchi sempre più violenti e mortali contro l'esercito maliano da parte di gruppi terroristici che cercano di destabilizzare la democrazia e minare il morale delle truppe. Se questa tendenza continua, diventerà la più grave minaccia alla pace regionale e internazionale.”*²⁶ L'esperto ha, inoltre, posto l'attenzione sull'escalation di violenze, rapine,

²⁰Cfr. USDOS – US Department of State: “Country Report on Human Rights Practices 2018 - Mali”, <https://www.ecoi.net/en/document/2004170.html>; HRW – Human Rights Watch: “World Report 2019 - Mali”, <https://www.ecoi.net/en/document/2002180.html>.

²¹ International Crisis Group, *Mali*, [url](#).

²² HRW, World Report 2020, Events Of 2019, [url](#); UN News, *Situation in central Mali 'deteriorating' as violence, impunity rise, UN rights expert warns*, 21 Febbraio 2020, [url](#); International Crisis Group, *Crisis watch - Mali* [url](#); Global Centre for the Responsibility to Protect, *Mali*, 15 Marzo 2020, [url](#).

²³ HRW, World Report 2020, Events Of 2019, [url](#).

²⁴ ONU, *Agreement For Peace And Reconciliation In Mali Resulting From The Algiers Process*, [url](#).

²⁵ International Crisis Group, *Mali*, [url](#).

²⁶ OHCHR, *Mali security situation has reached critical threshold, warns UN human rights expert after visit*, 2 Dicembre 2019, [url](#).

stupri e rapimenti a Timbuctù, affermando che il ritorno di crimini transnazionali, non adeguatamente perseguito, rappresenta una minaccia alla coesione sociale.²⁷

Nel report, redatto successivamente alla predetta visita di novembre 2019, viene rilevato che, in particolare negli ultimi cinque anni, la situazione nel Mali settentrionale e centrale è andata via via peggiorando, senza che ci sia stata una risposta adeguata per proteggere la popolazione civile, nonostante la presenza di forze di sicurezza nazionali e internazionali.²⁸ Tine ha altresì riferito che la situazione di sicurezza sta gradualmente peggiorando anche nelle regioni centrali e meridionali di Ségou, Kayes e Koulikoro, e che al contempo sembra esservi un miglioramento nella zona di Kidal.

A seguito di una più recente visita nel Paese, avvenuta nel febbraio 2020, l'esperto indipendente delle Nazioni Unite ha nuovamente rilevato che la situazione nelle regioni centrali del Mali sta continuando a deteriorarsi. In particolare, ha dichiarato che i civili sono vittime di organizzazioni criminali transnazionali, di gruppi terroristici e milizie armate, le quali stanno rafforzando il proprio controllo nella regione. Egli ha riferito di aver osservato, in particolar modo nella zona centrale del Mali, un insieme di falle di sicurezza, giudiziarie ed amministrative, che non fanno altro che facilitare l'impunità di episodi di violenza, senza che l'esercito Maliano e la missione delle Nazioni Unite MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) siano in grado di provvedere adeguatamente alla sicurezza dei civili.²⁹

In ragione del fatto che il Mali sta affrontando una crisi complessa e multidimensionale, e la situazione umanitaria si è rivelata particolarmente imprevedibile a causa dell'instabilità della situazione della sicurezza,³⁰ lo stato di emergenza, dichiarato dal Governo nel novembre 2015 a seguito dell'attacco da parte di uomini armati all'hotel Radisson Blu a Bamako, è stato prolungato il 31 ottobre 2019 di un ulteriore anno. Lo stato di emergenza autorizza le forze di sicurezza a condurre più perquisizioni e ad imporre maggiori restrizioni sulle libertà di movimento ed associazione. Nonostante ciò, secondo l'esperto indipendente delle Nazioni Unite, sono state istituite adeguate garanzie a salvaguardia dei diritti umani.³¹

La situazione attuale rimane instabile in tutto il Paese, dal momento che i confini del conflitto non risultano ben definiti e che vi sono stati problemi di sicurezza nelle regioni settentrionali (Timbuctù, Gaô, Kidal, Taoudenni e Ménaka), centrali (Mopti e Ségou), in alcune parti delle regioni meridionali (Koulikoro e Sikasso), nonché nelle zone al confine con Niger e Burkina Faso.³² Le zone di Bamako e Kayes risultano meno toccate dal conflitto, rispetto al resto del Paese.³³

²⁷ HRC – UN Human Rights Council, *Situation of human rights in Mali: Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali*, A/HRC/43/76, 15 Gennaio 2020, p. 3, [url](#).

²⁸ HRC – UN Human Rights Council, *Situation of human rights in Mali: Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali*, A/HRC/43/76, 15 Gennaio 2020, p. 3, [url](#).

²⁹ OHCHR, *Mali: Increasing violence and impunity in central region cause for concern, says UN expert*, 21 Febbraio 2020, [url](#).

³⁰ OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire, gennaio - dicembre 2019*, 21 Agosto 2019, [url](#).

³¹ HRC – UN Human Rights Council, *Situation of human rights in Mali: Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali*, A/HRC/43/76, 15 Gennaio 2020, p. 3, [url](#).

³² RFI, *Mali: deux localités attaquées dans le sud-est du pays*, 20 May 2019, [url](#); UN Security Council, *Security Council Press Statement on Attack Against United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*, 22 April 2019, [url](#); FRANCE24, *Au Mali, au moins 10 militaires tués dans une attaque de présumés jihadistes*, 21 April 2019, [url](#); UN Security Council, *Report of the Secretary General on the Situation in Mali*, 26 March 2019, [url](#); UN OCHA, *Accès humanitaire au Mali*, 13 March 2019, [url](#).

³³ European Council on Foreign Relations, *Mapping Armed Groups in Mali and the Sahel*, May 2019, [url](#).

Inoltre, secondo le previsioni dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), "basandosi sul barometro dei rischi, la classificazione del Mali nell'Inform Index Global Risk Index 2020, raggiunge un livello pari al 9,8 su una scala di 10 per il rischio di "Violent Internal Conflict Probability" e del 9,7 per il rischio di "Highly Violent Internal Conflict Probability", nonché un livello pari a 8 relativo al "Current highly Violent Conflict Intensity score".³⁴

Secondo un recente articolo dell'ISPI, "malgrado l'aumento della presenza militare internazionale, con il passare del tempo la situazione di sicurezza in Mali e nel Sahel è andata deteriorandosi. Per citare solo un dato, negli ultimi dodici mesi i conflitti nella regione (in gran parte legati all'insurrezione jihadista) hanno causato quasi 6.600 vittime, di cui il 40% nel solo Mali e i restanti in Burkina Faso e Niger. Si tratta di un aumento del 60% rispetto al numero di vittime registrato nei dodici mesi precedenti".³⁵

3. La valutazione degli elementi

Preliminarmente va considerato che nel caso di specie trattasi di domanda reiterata di protezione internazionale, con la conseguenza che occorre tenere conto del primo giudizio valutativo conclusosi con efficacia di giudicato, rimanendo preclusa la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato.

A sostegno della correttezza dell'assunto, si richiama il considerando 36 della direttiva nr. 2013/32/UE del 26 giugno 2013, il quale prevede che: "Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata".

La stessa direttiva prevede consente agli Stati membri di "giudicare una domanda di asilo irricevibile (...) se (...) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva" (art. 25, paragrafo 3 lett. f), chiarendo poi che "una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione" definitiva "su quella domanda, siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato" (art. 32, par. 3), e che "se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente art., emergono o sono adottati dal richiedente elementi o risultanze nuove che aumentino in modo significativo la probabilità che la richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo 2" (art. 32, par. 4).

Occorre, quindi, effettuare una valutazione dei "nuovi elementi" offerti dal richiedente protezione internazionale a sostegno della domanda reiterata, elementi che possono essere relativi alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

Sull'interpretazione della locuzione "nuovi elementi" si richiamano, condividendoli i principi di diritto espressi dal giudice nazionale di legittimità con la sentenza nr. 5089 del 28.2.2013 (Sez. VI – 1 rel. De Chiara), secondo cui per "nuovi elementi" ben può intendersi sia "elementi della fattispecie", cioè fatti costitutivi del diritto, sia "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. Tale ampia accezione del termine, prosegue la Corte, è imposta sia da ragioni

³⁴ UN OCHA, *Aperçu des besoins humanitaires Mali*, Gennaio 2020, [url](#) p. 53.

³⁵ ISPI, *Colpo di stato in Mali: che cosa è successo?*, 19 agosto 2020, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/colpo-di-stato-mali-che-cosa-e-successo-27190>

logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea e in particolare dalla direttiva 2005/85/CE, che all'art. 32 par. 3 fa espresso riferimento oltre che agli elementi anche alle "risultanze", termine che evoca il concetto di prova, oltre che all'aumento di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato (ragionamento probabilistico tipico della valutazione probatoria) (nello stesso senso la successiva Cass. Sez. VI nr. 4522/2015).

Ciò detto in linea generale e venendo al caso di specie, il ricorrente ha dedotto quale elemento di novità, il peggioramento delle condizioni di sicurezza esistenti nel paese d'origine e la sua intervenuta integrazione sociale. Si tratta, quindi, di elementi nuovi che attengono sia alle nuove condizioni personali che legittimerebbero la sua permanenza sul territorio italiano sia alle attuali condizioni del Paese di provenienza.

3.1. Criteri di valutazione

Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93).

La norma specifica, inoltre, che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che : "... l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del

richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.

Tale norma – si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 – “costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”. (cfr. anche Cass. 16202/2012).

In merito alla valutazione di credibilità, come noto le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre 2017 nella causa Causa C-473/16).

La prassi europea ha, peraltro, elaborato degli “indici di credibilità” che unitariamente intesi portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti .

Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna.

La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di: 1. Sufficienza di dettagli e specificità; 2. Consistenza interna; 3. Plausibilità.

La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e altre fonti di informazione e ne fanno parte gli indicatori di: a) Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite; b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd. COI).

Infine, occorre ricordare che lo standard probatorio nella materia della protezione internazionale non è quello dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non”. E che nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “beneficio del dubbio” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità.

È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass. 27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata).

La valutazione deve essere effettuata su base individuale, deve cioè tenere conto delle situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.

Con particolare riguardo al caso di specie si osserva quanto segue.

3.2. Il giudizio della Commissione Territoriale

La Commissione ha dichiarato inammissibile la domanda per mancanza di nuovi elementi tanto sotto il profilo personale che rispetto alla situazione del Paese di origine.

3.2. Il giudizio del Collegio

Applicando i criteri sopra richiamati, il Collegio ritiene non condivisibile la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato ed in attivazione dei poteri ufficiosi del giudice deve evidenziarsi che sussistono invece le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria lett. c) in relazione alla provenienza dal Mali sulla base di quanto sarà di seguito esposto.

Sul punto deve evidenziarsi che i dubbi manifestati dall'organo territoriale nel primo provvedimento di diniego del 2014 non sono stati nuovamente adottati nei due provvedimenti successivi adottati dalla commissione né è stata approfondita la questione nel corso della seconda audizione.

In ogni caso, si osserva che i dubbi della commissione territoriale in ordine alla non credibilità sul paese di provenienza, sono sorretti da scarsa motivazione consistente nel fatto che *"il ricorrente non conosce i nuclei abitati del Comune di Dioumara Koussata che ne contiene 18"*.

Ebbene tale scarsa argomentazione, a fronte di quanto emerso in sede di audizione giudiziale e della documentazione prodotta (cfr. carta di identità maliana e tessera elettorale allegati al ricorso ed esibiti in originale in udienza), non si ritiene sufficiente per mettere in discussione la provenienza del ricorrente dal Mali.

Infatti, durante l'audizione giudiziale, il ricorrente ha chiarito i seguenti aspetti: le sue generalità corrette e le ragioni per cui nei documenti italiani risulta una data di nascita errata (*"io sono arrivato qui senza documenti; in commissione la prima volta hanno dubitato della mia provenienza dal Mali e quindi ho chiesto a mia madre di farmeli mandare; per tale motivo ho scritto per messaggio a mia madre i miei dati risultanti dalla CI italiana anche se non sono corretti, perché io non sapevo esattamente quando sono nato e l'ho saputo solo dopo quando mia madre mi ha spedito la cate nina che ha trovato"*); ha chiarito altresì come è entrato in possesso di tali documenti (*"i documenti mi sono arrivati da mia madre nel 2019 dopo la terza domanda e quindi non ho li potuti produrre in sede amministrativa"*).

In particolare, sulle domande proposte dal Giudice e volte ad accertare la provenienza dal Mali, il ricorrente ha dichiarato *"sul motivo per cui in Commissione la prima volta hanno dubitato della mia provenienza è perché l'interprete era della Costa d'Avorio e non ci capivamo bene; ... io provengo da Kayes circondario di Diema, ... il comune nei documenti è Dioumara Koussata perché è il più grande ma ci sono i villaggi componenti in cui il Sindaco manda dipendenti per fare i documenti ai bambini; la distanza del mio villaggio dalla capitale Bamakò è di circa 450 km; ho sempre vissuto nel mio villaggio nativo; sono di etnia bambara; vicino al mio villaggio ci sono come comuni più vicini Gioumara che dista 9 km e ha circa 1000 abitanti e un altro Kulugenghe che dista 20/25 km e ha circa 1500 abitanti; in mali ci sono solo due aeroporti grandi; il mio villaggio si trova a nord della regione di keyes ma a sud rispetto alla città di Bamakò, in realtà è più a sinistra rispetto a Bamakò quindi sud ovest direi; viene chiesto al ricorrente di indicare sulla mappa dove si trova il suo villaggio ed indica la zona sud ovest rispetto a Bamakò; non conosco la città di Kita; c'è un fiume vicino al mio villaggio noi lo chiamiamo Fra ma non so se si chiama così, e dista circa 8 km; evidenziata la contraddizione circa il fatto che Sorontiguilla e Dioumara si trovano a nord della regione rispondo che io sto a nord di Keyes ma a sud rispetto a Bamakò in particolare stiamo al centro tra la città di Keyes e Bamakò; da Kayes non so dire la distanza; non sono mai tornato in Mali da quando sono qui"* (cfr. verbale di udienza del 15.12.2020).

Dal tenore delle dichiarazioni rese, va considerato che alcune imprecisioni sotto il profilo geografico (ossia l'esatta collocazione del villaggio del richiedente a sud-ovest piuttosto che a sud rispetto a Keyes) sono giustificabili in relazione al non elevato livello di scolarizzazione del ricorrente ed inoltre il fatto che egli abbia sempre vissuto nel proprio villaggio, giustifica la mancata conoscenza degli altri villaggi del Comune di Dioumara Koussata (che era l'unica

argomentazione per la quale la Commissione territoriale aveva dubitato della sua provenienza nel 2014).

Deve ritenersi invece che la correttezza delle altre informazioni rese, la conferma del nome del villaggio (Diema), l'etnia di appartenenza e la lingua bambara con cui ha comunicato con l'interprete, siano elementi idonei – unitamente peraltro ai documenti di identità maliana in suo possesso – per ritenere accertata la provenienza del ricorrente dal Mali.

4. Sulla protezione internazionale.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che nel ricorso non viene svolta alcuna specifica allegazione in ordine a ragioni di persecuzione, essendo lo stesso fondato esclusivamente sul peggioramento delle condizioni di sicurezza del Paese di origine, deve rigettarsi la domanda di riconoscimento dello status protezione maggiore.

Tali considerazioni riguardano sia la domanda di riconoscimento dello **status di rifugiato** - definito tale dall'art 2 del dlgs 251/2007, il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 - , sia la domanda di ammissione alla **protezione sussidiaria** sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 n – che viene riconosciuta nel caso in cui sussistano fondati motivi di ritenere che il Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante; non risulta in atti, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato e che sia sottoposto o che rischi di essere sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto realmente a tale rischio.

Un discorso diverso deve essere fatto in merito alla richiesta di ammissione alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, quanto meno nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato è tale che la sola presenza sul territorio costituisce di per sé un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale (secondo il concetto di "scala progressiva" elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji – Causa C-465/07). In tali casi, infatti, è onere del giudice quello di valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia riferita, a meno che non si dubiti della stessa zona di provenienza del richiedente protezione (Cass. nr. 9655/19 e nr. 3016/19; nr. 2954/20).

Si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una*

valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *“violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”* avendo il legislatore comunitario optato *“per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Con particolare riguardo al caso di specie si osserva quanto segue.

Le più accreditate fonti internazionali confermano che in Mali vi sia, allo stato, una situazione di violenza generalizzata, aggravatasi negli ultimi mesi.

Si registra un peggioramento notevole della situazione relativa alla sicurezza in tutto il Paese culminato nel colpo di Stato del 18 agosto 2020.

In tale data infatti, “un gruppo di militari ammutinati ha preso il controllo della base delle forze armate di Kati, a circa 15 km da Bamako per poi dirigersi sulla capitale, dove sono stati accolti con applausi dalla folla, che si era radunata da alcuni giorni per chiedere le dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Con la minaccia delle armi hanno costretto il presidente a dimettersi, come egli stesso ha annunciato, dichiarando che cedeva il potere per evitare un bagno di sangue. Malgrado l'accoglienza ricevuta davanti al palazzo presidenziale dai golpisti, il passaggio non sarebbe stato pacifico. Già da alcune settimane, decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza al seguito del Movimento 5 giugno (M5-RFP) per chiedere le dimissioni del presidente, accusandolo di aver permesso il collasso dell'economia del Mali e di aver fallito sul tema della violenza che devasta il Nord del Paese. Almeno 14 manifestanti e passanti sarebbero stati uccisi durante i tre giorni di disordini il mese scorso a Bamako presumibilmente a seguito di colpi di arma da fuoco da parte delle forze di sicurezza, secondo i portavoce dei gruppi per i diritti umani. E ora si denunciano altri 5 morti almeno durante gli eventi del golpe (<https://www.atlanteguerre.it/dopo-il-golpe-a-bamako/>). Dopo il golpe a Bamako, In Mali Keita costretto a dimettersi. La condanna dell'Unione africana su un Paese lacerato e in conflitto, 21/08/2020).

Come riportato in un articolo di Internazionale del 21 agosto “Il presidente democraticamente eletto Ibrahim Boubacar Keita (Ibk) costretto da una giunta di ufficiali ammutinati a pubbliche dimissioni. Esecutivo sciolto, presidente e diversi ministri arrestati. Gli insorti si presentano al paese in diretta tv promettendo elezioni e il mantenimento degli impegni internazionali. Festeggiamenti notturni e atti di vandalismo nella capitale. L'occidente, in blocco, condanna la sospensione dello stato di diritto e la minaccia alla democrazia maliana. Embargo, coprifuoco e frontiere chiuse fino a nuovo ordine” (<https://www.internazionale.it/opinione/andrea-de-georgio/2020/08/21/golpe-mali-ripercussioni>). Il colpo di stato in Mali avrà ripercussioni profonde, 21 agosto 2020).

Un articolo dell'Huffington post datato 19 agosto 2020 riporta quanto segue: “Ieri mattina le forze ribelli hanno occupato il Palazzo Presidenziale e arrestato il Presidente della Repubblica Ibrahim Boubacar Keita, il Primo Ministro Boubou Cissé, insieme a diversi uomini chiave della repubblica maliana: il ministro dell'Economia e delle Finanze Abdoulaye Daffé, quello degli Affari Esteri Tieblé Dramé e il Presidente del Parlamento Moussa Timbine.

Il colpo di stato non è ancora concluso e diverse fonti locali confermano che una parte dell'esercito è ancora fedele al Presidente Keita ("IBK" come viene chiamato da tutti) e risponde ancora agli ordini del Ministro della Difesa il generale Dahirou Dembélé.

Il rischio dunque che il colpo di stato si trasformi in un'ulteriore deflagrazione del paese è estremamente concreto. (...) Il golpe in corso muta profondamente le condizioni sul terreno, con il rischio di una degenerazione del conflitto sul "modello siriano", con la Turchia pronta a sostenere contemporaneamente una giunta militare amica, le milizie jihadiste, rendendo così sempre più complessa la presenza internazionale di Francia, Europa e Occidente nel Sahel (https://www.huffingtonpost.it/entry/il-colpo-di-stato-in-mali-puo-generare-un-conflitto-modello-siriano_it_5f3ecf00e5b6d8a9173fd1fd, Il colpo di stato in Mali può generare un conflitto "modello siriano", 19/08/2020).

Il 4 settembre 2020 si è verificato un violento attacco contro le forze armate.

“Un gruppo di uomini armati ha ucciso 10 soldati maliani nei pressi della città centro-occidentale di Guire, secondo quanto riferito dall'esercito. Si tratta dell'assalto più letale effettuato contro le forze armate, dal colpo di Stato militare del 18 agosto. L'assalto è avvenuto il 4 settembre alle ore 18, ora locale, e la notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa Reuters. Non è ancora chiaro chi siano i responsabili delle violenze, ma sono stati segnalati anche numerosi feriti e danni materiali presso una struttura che ospitava i soldati. In tale contesto, l'agenzia di stampa internazionale sottolinea il fatto che alcuni Stati occidentali avevano sottolineato la possibilità che la deposizione del presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, potesse destabilizzare ulteriormente la nazione dell'Africa Occidentale, minando la lotta contro i ribelli legati ad al-Qaeda e allo Stato Islamico, presenti nella regione del Sahel” (<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/09/04/mali-attacco-lesercito-piu-letale-dal-colpo/>, Mali: attacco contro l'esercito, il più letale dal colpo di Stato, 4/09/2020)

Il colpo di Stato si colloca in una già diffusa situazione di insicurezza che affligge il Paese da tempo, come da COI qui di seguito riportate.

In un articolo pubblicato il 7 agosto 2020 sul portale dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ISPI si legge: “Nelle ultime settimane, alla crisi di sicurezza nel Mali settentrionale e centrale si è aggiunta una grave crisi socio-politica, con **proteste più o meno violente** diffuse nella capitale del paese, Bamako (<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/crisi-e-proteste-mali-crese-la-tensione-27181?fbclid=IwAR37E00wESqUNI3fimaWBrbQ895fXMFKOmoNbrkMH4AD24MyyAgSCvMqCDI>, *Crisi e proteste: in Mali cresce la tensione*, 07/08/2020).

L'esperto indipendente delle Nazioni Unite, Alioune Tine, a seguito di una missione in Mali condotta a fine 2019 ha dichiarato che la situazione relativa alla sicurezza ha, allo stato, raggiunto un livello critico con una limitata presenza delle istituzioni statali in alcune aree, incidenti violenti senza precedenti nelle linee di confine, attacchi terroristici contro forze di sicurezza e civili in aumento. Tine sottolinea che tale situazione è in peggioramento anche nelle regioni meridionali di Ségou, Kayes e Koulikoro (UN Human Rights Council, Mali security situation has reached critical threshold, warns UN human rights expert after visit” 02/12/2019, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25377&LangID=E>).

Il focus sul Mali del World Report 2020 di Human Rights Watch parla di una situazione deteriorata in tutto il 2019 quanto alla sicurezza e alle atrocità perpetrate contro i civili. Più di 85.000 civili hanno lasciato le proprie case in seguito alle violenze occorse durante l'anno. Le agenzie umanitarie sono state attaccate da banditi ed è stata compromessa la capacità delle stesse di fornire aiuti. Attacchi per mano di gruppi islamisti affiliati ad Al-Qaeda hanno ucciso più di 150 civili e altrettanti appartenenti a forze di governo nonché 16 peacekeepers della Missione MINUSMA (compreso l'ultimo attacco avvenuto il 20 gennaio alla base UN Aguelhok). Ad

ottobre 2019 il governo ha esteso per un anno (fino a ottobre 2020) lo stato di emergenza dichiarato per la prima volta nel 2015 (HUMAN RIGHTS WATCH World Report 2020 Mali pubblicato il 14 Gennaio 2020 <https://www.ccoi.net/en/document/2022717.html>).

Come si legge nell'articolo pubblicato in data 09/11/2019 sul portale "Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo": *il Presidente del Mali, Ibrahim Boubakar Keita, ha dichiarato che il Paese è "in guerra" e che necessita del sostegno internazionale per difendersi. Keita ha accusato "i signori della guerra e del terrorismo internazionale nel Sahel che hanno come obiettivo evidente quello di destabilizzare il nostro Paese e i nostri Paesi" e ha aggiunto che "in queste circostanze particolarmente gravi nelle quali la stabilità e l'esistenza del nostro Paese sono in gioco, la nostra unica risposta deve essere l'unione nazionale"*(Atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo, "Ancora sangue in Mali e Burkina Faso", 09/11/2019, <https://www.atlanteguerre.it/ancora-sangue-in-mali-e-burkina-faso/>).

L'OCHA (UN Office For The Coordination of Humanitarian Affairs) ha pubblicato a Gennaio 2020 un report sui bisogni umanitari in Mali in cui è evidenziato che *"basandosi sul barometro dei rischi, la classificazione del Mali nell'Inform Index Global Risk index 2020, raggiunge un livello pari al 9,8 su una scala di 10 per il rischio di "Violent Internal Conflict Probability" e del 9,7 per il rischio di "Highly Violent Internal Conflict Probability, nonché un livello pari a 8 relativo al "current highly Violent Conflict Intensity score".*

Nel documento è precisato che il Mali fa fronte ad una crisi complessa e multidimensionale e ad una situazione umanitaria particolarmente imprevedibile dovuta all'instabilità della situazione della sicurezza. Lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 ottobre 2020.

Rispetto al 2018 la situazione è nettamente peggiorata nel centro del Paese (principalmente nelle regioni di Mopti e Ségou) e non è migliorata anzi si è aggravata nel resto del paese con dei picchi nel circondario di Tombouctou e nella regione di Ménaka.

Incidenti legati all'esplosione di ordigni improvvisati e mine, ai conflitti interetnici, ad attacchi di gruppi estremisti così come della grande criminalità, l'esacerbazione delle violenze di genere e le gravi violazioni dei diritti umani hanno avuto conseguenze e impatto su circa 8,2 milioni di maliani, ossia il 41% della popolazione (OCHA, Aperçu des besoins humanitaires 2020, Janvier 2020, <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/c3%9A9rations/mali/document/mali-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2020>).

Dalla mappa contenuta nel suddetto documento e relativa alla situazione della sicurezza nelle singole regioni del Paese, si evince che nel contesto di peggioramento generale della situazione della sicurezza, anche Kayes e Bamako non sono esenti da fenomeni di terrorismo, banditismo e crimini benché le regioni più colpite rimangano quelle del centro – Nord.

Due articoli pubblicati rispettivamente in data 22/12/2019 e 07/01/2020 dall'Osservatorio sulla sicurezza internazionale della LUISS sul quotidiano on line "Sicurezza internazionale" riportano una situazione di dilagante insicurezza. Nel primo si legge: *"Il Mali, come gran parte degli Stati del Sahel, sta assistendo a una drammatica crescita della violenza e degli attentati a carattere jihadista. Il 18 dicembre, l'invio delle Nazioni Unite per l'Africa Occidentale e la regione del Sahel, Mohammed Ibn Chambas, ha riferito al Consiglio di Sicurezza dell'Onu che l'area è "sconvolta da una violenza senza precedenti". I continui attacchi sui civili e sul personale militare continuano ad aggravare la fiducia pubblica, diffondendo tra la popolazione un senso di disperazione e sconforto. "Gli incidenti nella regione mostrano come il terrorismo, il crimine organizzato e la violenza etnica possano facilmente intersecarsi" ha dichiarato Chambas alla presenza dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza"*(<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/12/22/mali-piu-100-000-bambini-sfollati/>)

Nel secondo articolo cui si è fatto riferimento è riportato quanto segue: *"Cinque soldati maliani sono rimasti uccisi in un attacco provocato dall'esplosione di una bomba lungo una strada della regione occidentale di Alatona, al confine con la Mauritania. Tra settembre e dicembre 2019,*

circa 140 soldati sono stati uccisi a causa di attacchi armati condotti sul territorio del Mali. Nonostante la presenza di circa 4.500 unità dell'esercito francese dispiegate nella regione del Sahel e di più di 13.000 agenti della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite, il Mali risulta da anni minacciato da un'insurrezione jihadista che dal Paese si è gradualmente diffusa in tutta l'area, andando a interessare anche Niger e Burkina Faso. La sistemazione di ordigni improvvisati lungo strade trafficate è una tecnica di attacco utilizzata spesso dai gruppi armati del Sahel. Le regioni del Mali sono diventate una sorta di rifugio sicuro per i militanti jihadisti che intendono destabilizzare il potere centrale e attaccare le forze straniere presenti sul territorio nell'ambito di operazioni di peacekeeping.

Il Global Terrorism Index 2019 ha inserito il Mali al 13esimo posto tra i 163 Paesi di cui è stato analizzato l'impatto della minaccia terroristica, con un indice pari a 6,65". (<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/mali-5-soldati-uccisi-un-ordigno-improvvisato/>).

Nel documento elaborato dall'UNHCR sulla posizione dell'Alto Commissariato rispetto ai rimpatri in Mali pubblicato a luglio 2019, pur essendo individuate le zone più interessate da violenza generalizzata, è specificato che i confini del conflitto non sono definiti: "The security and humanitarian situation in Mali has not fully stabilized and has even deteriorated significantly in some respects in recent years. In particular, ongoing conflicts have continued in the North, while spreading to central Mali and the surrounding countries. Violence affecting Mali includes intercommunity violence, sporadic violence by armed groups who were party to the peace agreement, and escalating conflict caused by Islamist extremist armed groups. In January 2019, the Independent Expert appointed by the Human Rights Council found that the security situation "...is worsening in the centre and north of the country." The boundaries of the conflict are not well-defined (UNHCR Position on returns to Mali, update II, 31 July 2019, <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/70579>).

Nel report UNHCR sulla situazione del Mali relativa al periodo aprile- giugno 2019, pubblicato nel giugno 2019, si dà atto dell'escalation di violenza durante il periodo coperto dal report stesso e di un aumento percentuale pari al 23% (rispetto al precedente periodo gennaio- marzo 2019) della fetta di popolazione interessata dall'instabilità dovuta alla violenza diffusa (UNHCR, Mali situation, april - June 2019, Regional situation update: <http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Mali%20Situation%20Regional%20Update%20-%20April%20-%20June%202019-.pdf>).

Dalle COI della Commissione Nazionale Asilo sulla situazione in Mali, pubblicate il 14/08/2019, è riportato il carattere "volatile" della situazione di sicurezza nel Paese: "Il Segretario Generale ONU, nel suo rapporto del 5 luglio 2019 sulle Attività dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa Occidentale ed il Sahel, riferisce di una persistente situazione di "volatilità" in materia di sicurezza, in Mali e in altri Stati dell'area. Attori non-statali violenti, ivi inclusi gruppi terroristici, reti criminali e su base etnica, oltre a milizie tribali, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro civili e Forze di sicurezza. Il Segretario Generale dell'ONU sulla situazione in Mali riporta che, nel primo trimestre 2019, sono occorsi 267 incidenti in tutto il Paese, con 225 vittime civili e 149 feriti. Tra marzo e maggio 2019 il Segretario Generale riporta 245 incidenti con 333 vittime civili, 175 feriti e 145 raptimenti".

Tenuto conto di quanto emerge dalle fonti consultate, sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, è correlato, nel caso di specie, a forme di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto interno; ciò in particolare

avuto riguardo alla **zona di provenienza del ricorrente**, essendo emerso che la regione Kayes rientra tra le regioni in cui la situazione è in forte peggioramento.

Il Collegio ritiene dunque che la situazione emergente dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, che esime dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (v. Sentenza CGUE Grande sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji).

Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi riconoscersi in capo al ricorrente la protezione sussidiaria, in ragione del rischio connesso alla situazione di generale insicurezza nel Paese di provenienza caratterizzato da un conflitto che può dirsi generalizzato e quindi rischioso per chiunque si trovi sul territorio a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto, ancor di più nel caso di specie avuto riguardo alle condizioni di salute del ricorrente.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa e considerato il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

- riconosce a ~~XXXXXXXXXXXX~~ nato in Mali, il ~~XXXXXXXXXX~~ (alias ~~XXXXXXXXXXXX~~ nato in Mali il ~~XXXXXXXXXX~~) ~~XXXXXXXXXXXX~~ la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 27.1.2021.

Il Giudice rel.

Dr.ssa Maria Teresa Pia Farina

Il Presidente

Dr.ssa Emanuela Romano